



Esiste la privacy tra moglie e marito?

Che succede se uno dei due coniugi apre il portafogli, entra nei cassetti o nel profilo Facebook dell'altro e fa una fotografia (screenshot) alle conversazioni da questi intrattenute con altre persone per dimostrare un tradimento?

Lettere nascoste nei cassetti della scrivania, foglietti con appunti e un numero di telefono trovato nella borsa; sms salvati sul cellulare e chat segrete all'interno del profilo Facebook; lo scontrino di una notte al ristorante dopo aver frugato nel portafogli: gli indizi di un tradimento possono essere ovunque, anche in dettagli apparentemente insignificanti. È del resto da un sottile filo di sospetto che iniziano le migliori indagini. Ma qui non siamo nell'ambito del diritto penale: la ricerca non è rivolta a scovare reati, bensì un semplice illecito civile le cui ripercussioni sono solo di natura economica (chi tradisce perde tutt'al più il diritto a ottenere l'assegno di mantenimento). Per cui la riservatezza e la sfera personale restano invalicabili. Anche tra coniugi. A chiedersi se **esiste la privacy tra marito e moglie** è più di

una persona quando, all'atto di procurarsi le prove dell'altrui infedeltà, si mette alla ricerca di quei documenti che potrebbero convincere il giudice. Ma qui la giurisprudenza è rigorosa. Non sono pochi i giudici ad aver ritenuto che le prove acquisite illegalmente - e in questo vi rientra anche la violazione della privacy - non possono essere utilizzate nel processo. Col rischio, per di più, di prendersi una querela per «abusivo accesso a sistema informatico» o «interferenze illecite nella vita privata» altrui.

Due sentenze della Cassazione pubblicate ieri **[1]** toccano il tema dell'introduzione, da parte di un coniuge, nell'account Facebook dell'altro benché quest'ultimo, in un momento precedente, avesse rivelato le proprie credenziali di accesso (username e password). Di tanto parleremo qui di seguito, analizzando il problema della **privacy tra marito e moglie** sotto tutti i profili.

Accesso del coniuge nel profilo Facebook dell'altro: è reato?

Facciamo un esempio. Marito e moglie sono felicemente sposati. Un giorno, uno dei due riferisce all'altro le credenziali di accesso al proprio account Facebook non avendo nulla da nascondergli. Quando però tra i due scende la crisi, quelle stesse credenziali vengono utilizzate per tenere sotto controllo l'altrui profilo social e spiare le chat intrattenute con altre persone. Ben preso il topo cade nella trappola e compaiono le prime conversazioni riservate ove viene palesata un'attrazione fisica con un altro utente. Il coniuge geloso si introduce in questa conversazione e provoca delle risposte che possano palesare il coinvolgimento sentimentale tra i due. E ci riesce. Addirittura, modifica le password di accesso all'account in modo che il legittimo titolare non possa entrarvi più. Poi fotografa tutta la chat e la porta al giudice per dimostrare l'infedeltà del proprio coniuge e negargli l'assegno di mantenimento. È legittimo un comportamento del genere?

Assolutamente no, ribadisce la Cassazione. La condivisione di *username* e *password* con il partner non costituisce di fatto una implicita autorizzazione all'introduzione all'interno del profilo social dell'altro e di cui, in modo lecito, si posseggono le chiavi di accesso. Sussiste dunque, in ogni caso, il reato di «**abusivo accesso a sistema informatico**» che viene punito penalmente. Senza dimenticare, infine, «la circostanza obiettiva della connessione servita per modificare la password» del profilo.

Per di più, se addirittura si utilizza il social simulando di essere il titolare del profilo scatta l'ulteriore **reato di sostituzione di persona**.

In sostanza, se la donna ha in passato - e prima della rottura - fatto conoscere al marito nome utente e password, non si può comunque escludere «l'abusività degli accessi» on line compiuti successivamente dall'uomo, osservano i Giudici. Soprattutto perché il marito ha così potuto ottenere «un risultato certamente in contrasto con la volontà della moglie», ossia «la conoscenza di conversazioni riservate» e addirittura «l'estromissione della titolare dall'account Facebook».

Per la Cassazione non scatta automaticamente alcuna scusante dalla lecita conoscenza delle chiavi di accesso. E, men che mai, se si modificano le credenziali impedendo l'accesso al titolare o se si utilizza il social per ingiuriare terzi sotto la falsa identità di chi formalmente appare.

In sintesi, **entrare nel profilo Facebook** di mogli o ex fidanzate, che abbiano spontaneamente comunicato le proprie credenziali di accesso, è comunque un reato se questo avviene contro la loro volontà.

Prendere il cellulare del coniuge è reato?

Immaginiamo di trovare il cellulare di nostro marito o di nostra moglie sul divano, dove pochi minuti prima lui era seduto e che ha lasciato lì per distrazione. Il telefono squilla e lui, dall'altro lato della porta del bagno, ci chiede di rispondere. Terminata la conversazione, però, ci accorgiamo di un avviso sul display: c'è un messaggio non letto. Lo apriamo e scopriamo una comunicazione riservata, indice di un possibile tradimento. Che succede se facciamo le foto di tali prove? Secondo una sentenza del Tribunale di Roma **[2]** quando si tratta di marito e moglie, la privacy subisce un affievolimento proprio per via del fatto che la coppia coabita sotto lo stesso tetto ed è quindi naturale che gli oggetti, come il cellulare, siano esposti alla possibile condivisione, apertura o lettura, sebbene non espressamente autorizzata. Insomma, la convivenza determina una sorta di manifestazione tacita di consenso alla conoscenza sia dei dati che delle comunicazioni del coniuge, anche se di natura personale.

Privacy tra marito e moglie: esiste?

L'ultima sentenza citata si presta a interpretazioni analogiche e sembra voler dire che, a meno che i **cassetti non siano chiusi a chiave** e le borse custodite in luoghi riservati come il proprio armadio, chi trova la roba altrui disseminata per casa può liberamente accedervi. Per far scendere nuovamente la privacy serve un elemento di protezione che faccia intuire la chiara volontà di estromettere l'altro coniuge da tale aspetto della propria vita privata: un lucchetto, una password, una chiave, una cassaforte, una cassetta di sicurezza in banca.

Del resto il diritto alla riservatezza è tutelato dalla Costituzione e come tutti i diritti costituzionali non ammette deroghe **[3]**. Conseguenza logica è che tale diritto non può trovare limiti neanche tra marito e moglie o tra conviventi. In altri termini, il matrimonio o una relazione di fatto basata sulla convivenza non possono escludere il rispetto della privacy dei singoli soggetti interessati: il diritto alla riservatezza deve essere sempre tutelato e, in caso contrario, scatta il reato di «interferenze illecite nella vita privata». Non importa che i dati altrui così rilevati servano per far valere un proprio diritto in tribunale (come nel caso di separazioni e divorzi).

Ci sono altre applicazioni di questo concetto in materia di **registrazioni e riprese video**. Secondo la Cassazione il coniuge può, anche in casa propria, registrare le conversazioni intrattenute con l'altro, senza che quest'ultimo possa opporsi ancorandosi all'inviolabilità del domicilio. Addirittura la Corte ha ritenuto lecite le riprese di un rapporto sessuale fatte all'insaputa del partner all'interno della casa comune.

Diverso è il discorso se la registrazione avviene in assenza dell'artefice. Immaginiamo il marito che, prima di uscire di casa per andare a lavorare, lasci un registratore acceso in salotto o una microspia in grado di captare tutto ciò che fa la moglie, trasmettendo immagini e audio a distanza. Questo comportamento è vietato dalla legge: ai fini della legittimità delle registrazioni è necessario che colui che le esegue sia fisicamente presente e non si sposti altrove (anche in altre stanze). Il soggetto "intercettato" infatti deve avere la consapevolezza di dialogare con l'altro e non con terzi.